

Notizie dal web n. 24/5

30 giugno 2017

Più facile il cambio destinazione d'uso in centro storico

Cambi di destinazione d'uso più liberi nei centri storici. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della **Manovrina 2017 (Legge 96/2017)** si ammorbidisce la normativa che sembrava vietare il mutamento della destinazione d'uso in molte città.

L'allarme era scattato dopo una pronuncia con cui la Cassazione aveva di fatto paralizzato l'attività degli Uffici tecnici. Adesso le regole sembrano più chiare, anche se bisogna valutare il carico urbanistico degli interventi e ad avere l'ultima parola sono comunque le Regioni. Vediamo perché.

Cambio di destinazione d'uso e carico urbanistico Il testo unico dell'edilizia (**Dpr 380/2001**) individua cinque categorie funzionali degli immobili (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale) e stabilisce che, salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali, è "urbanisticamente rilevante" il passaggio da una categoria all'altra. Questo significa che ogni Regione può decidere se il passaggio da una determinata categoria comporta un carico urbanistico o no. Il Decreto "Scia" (**D.lgs. 222/2016**), nell'attività di riordino e schematizzazione dei titoli abilitativi, ha classificato come "Restauro e risanamento conservativo leggero", realizzabile previa presentazione della CILA, gli interventi che consentono destinazioni d'uso compatibili con quella iniziale e come "Restauro e risanamento conservativo pesante" i lavori sulle parti strutturali, ma che consentono sempre destinazioni d'uso compatibili. In questo caso è richiesta la SCIA. Il decreto, al punto 8 della tabella di sintesi, classifica come "Ristrutturazione pesante" gli interventi che, all'interno delle zone A, comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. La norma prevede in questo caso il permesso di costruire, che può anche formarsi per silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 20 del testo unico dell'edilizia.

A maggio la Corte di Cassazione ha affermato che il cambio di destinazione d'uso si qualifica sempre come un intervento di ristrutturazione edilizia pesante per cui è necessario il permesso di costruire. Da Edilportale.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Più facile il cambio destinazione d'uso in centro storico
- ◆ Tracciabilità dei flussi finanziari
- ◆ Resto al Sud-incentivi per giovani imprenditori
- ◆ Edilizia sanitaria- finanziamenti INAIL
- ◆ Il MEF definisce l'elenco delle PA coinvolte con lo split payment
- ◆ Cassazione: il project manager di società partecipata risponde dei reati di pubblico ufficiale
- ◆ Proroga del Fondo Kyoto



Tracciabilità dei flussi finanziari

L'**ANAC**, con la **Delibera n. 556 del 31 maggio 2017**, ha provveduto all'aggiornamento della **determinazione n. 4 del 7 luglio 2011** recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136*" alla luce delle novità introdotte con il **Codice dei contratti pubblici** di cui al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** e con il **decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56** recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*". Con riferimento al **settore dei servizi di ingegneria e architettura**, le **norme sulla tracciabilità si applicano a tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), del Codice** e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell'operatore economico (persona fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito. Da *Lavoripubblici.it*



Resto al Sud

Incentivi per giovani imprenditori

Si chiama "**Resto al Sud**", la nuova misura che sarà gestita da Invitalia per incentivare i giovani all'avvio di attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno. Il provvedimento, varato con decreto legge n.91 del 20 giugno 2017, è rivolto agli **imprenditori under 35** residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I particolari sulla concessione degli incentivi e sulle modalità di ammissibilità saranno contenuti nell'apposito decreto attuativo a firma del ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, previsto entro 30 giorni dalla legge di conversione del provvedimento governativo istitutivo. Quest'ultimo, varato per favorire la crescita economica delle imprese del Mezzogiorno, dispone di una **dotazione finanziaria complessiva di 1.250 milioni di euro**, a valere sul Fondo Sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020). Dopo il via libera contenuto nel decreto ministeriale di attuazione sarà possibile presentare le domande di accesso ai finanziamenti, fino ad esaurimento delle risorse stanziare, direttamente sul sito di Invitalia - soggetto gestore della misura per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - che valuterà il progetto proposto entro 60 giorni. L'Agenzia per l'attrazione degli investimenti provvederà alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica della proposta progettuale. L'incentivo prevede un **finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro** per ciascun richiedente, con una **quota a fondo perduto del 35 per cento** e il **restante 65 attraverso un prestito a tasso zero** da restituire in 8 anni. Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun socio con tetto massimo ammissibile di 200 mila euro per ogni singolo progetto. Da *Invitalia*.



Edilizia sanitaria

Finanziamenti INAIL

La

Conferenza delle Regioni, nella riunione del 22 giugno, ha approvato un documento sui finanziamenti Inail nel campo dell'edilizia sanitaria. Si tratta di alcune osservazioni relative ad una nota del ministro della salute, Beatrice Lorenzin del 27 aprile. Si riporta di seguito il testo integrale del documento delle Regioni (pubblicato anche sul portale www.regioni.it, sezione "Conferenze") che il presidente Bonaccini ha trasmesso al ministro Lorenzin con una lettera del 22 giugno 2017.

Finanziamenti Inail nel campo dell'edilizia sanitaria

Nella nota al Presidente Bonaccini del 27 aprile, il Ministro della Salute On. le Lorenzin propone alla condivisione delle Regioni i seguenti criteri prioritari di ripartizione del possibile finanziamento INAIL (importo 700 mil. €) per *"iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria"*:

- progetti che possono essere realizzati nel territorio delle Regioni sottoposte a piani di rientro;
- progetti di quelle Regioni che, nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 20, hanno sottoscritto Accordi di programma di minore entità;
- progetti finalizzati a consentire l'adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antisismica, con particolare riferimento alle strutture ubicate nelle zone ad alto rischio sismico.

Per meglio comprendere le caratteristiche tecniche, economico-finanziarie, giuridiche e amministrative (ad esempio: gli immobili devono passare nella proprietà di INAIL, costo della locazione annua tra il 2,5/3 % del valore dell'immobile, durata della locazione 20/25 anni) delle iniziative finanziabili, si è svolto, nella giornata di ieri 20 giugno, un incontro tra i vertici di INAIL, la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e una delegazione delle Regioni.

Alla luce delle risultanze dell'incontro, ferma restando l'imprescindibile coerenza di ogni intervento con il DM 70, i finanziamenti per le *"iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria"* andrebbero prioritariamente destinati alla:

- a) realizzazione di nuovo immobile in sostituzione di fabbricato esistente ad elevato rischio e non convenientemente adeguabile sotto il profilo della sicurezza sismica ed antincendio;
 - b) realizzazione di nuovo immobile in sostituzione di fabbricato esistente strutturalmente ed architettonicamente superato e non adeguabile dal punto di vista funzionale;
 - c) realizzazione di nuovo immobile in cui saranno allocate funzioni sanitarie per una risposta puntuale, per un determinato bacino di utenza, ad una riscontrabile domanda sanitaria inevasa;
 - d) realizzazione di nuovo immobile per completare la rete dell'offerta ospedaliera e/o territoriale già prevista nella programmazione regionale e per realizzare economie gestionali ed efficientamento energetico;
 - e) realizzazione di nuovo immobile che riveste una particolare rilevanza per l'allocazione di attività di eccellenza dell'offerta sanitaria anche sotto il profilo scientifico (IRCCS).
- Inoltre stante la previsione normativa di finanziare *"...iniziative urgenti di elevata utilità sociale..."* un criterio suggerito dall'INAIL per l'individuazione degli interventi da finanziare è la cantierabilità dei progetti. Da *Regioni.it*.



Il MEF definisce l'elenco delle PA coinvolte con lo split payment

L'ambito soggettivo dello **split payment** è finalmente definito. Il **ministero dell'Economia e delle finanze**, con decreto del 27 giugno, ufficializza gli **elenchi** di pubbliche amministrazioni, enti e società, nei cui confronti, dal 1° luglio, sarà **obbligatorio fatturare** con il meccanismo della **scissione dei pagamenti**.

Sono risolti così i dubbi e le incertezze sollevati dagli operatori nei giorni passati circa il perimetro dei soggetti a cui è stata estesa la disciplina dello split. Come emerge dalla relazione illustrativa del decreto, questi elenchi - l'inclusione nei quali determina un effetto costitutivo - sono disciplinati in modo tale da permetterne un aggiornamento tempestivo e progressivo, per garantire una semplificazione delle procedure di fatturazione dei fornitori delle Pa, delle società da queste controllate e delle quotate. Nel dettaglio, il decreto, nel modificare il precedente decreto del Mef del 23 gennaio 2015, introducendo gli articoli 5-bis e 5-ter, individua in maniera puntuale rispettivamente le pubbliche amministrazioni e le società, che hanno l'obbligo di versare l'Iva indicata in fattura direttamente all'Erario, in luogo dei loro fornitori. Quanto alla prima categoria, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica a tutte le Pa individuate dall'Istat secondo quanto disposto dalla legge 196/2009, indicate nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2016. Dall'anno prossimo, e per anni successivi, lo split riguarderà gli stessi soggetti, così come elencati nella lista pubblicata in Gazzetta entro il 30 settembre dell'anno precedente. Per quanto l'individuazione delle altre società, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, vanno in split quelle nei confronti delle società controllate o incluse nell'Indice FTSE MIB, che risultano, al 24 aprile 2017 - data di entrata in vigore del Dl 50/17 -, nell'elenco pubblicato sul sito del Mef. Per le cessioni/prestazioni per le quali è emessa fattura nel 2018, nonché negli anni successivi, la disciplina dello split payment riguarderà gli stessi soggetti - società controllate e quotate - risultanti tali al 30 settembre dell'anno precedente. L'individuazione di questi soggetti è periodica e continua. Infatti, entro il 20 ottobre di ciascun anno è compito del Mef rendere pubblico un elenco provvisorio, rispetto al quale le società possono, nel termine di 15 giorni, segnalare errori o incongruenze. L'elenco definitivo, emanato con decreto, entro il 15 novembre di ciascun anno, ha effetti a partire dall'anno successivo. Se l'inclusione negli elenchi avviene in corso d'anno entro il 30 settembre, la disciplina dello split coinvolgerà le nuove società controllate e quotate, nei cui confronti sono effettuate operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo; se l'inclusione avviene dopo il 30 settembre, la fatturazione in split nei confronti delle stesse è rinviata al 1° gennaio del secondo anno successivo. Viceversa, se il controllo/inclusione nell'indice FTSE MIB viene a mancare in corso d'anno, entro il 30 settembre continuerà ad applicarsi l'articolo 17-ter del Dpr 633/72 alle fatture emesse fino al 31 dicembre dello stesso anno; dopo il 30 settembre, alle fatture emesse fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Da *Edilizia e Territorio*.



Cassazione: il project manager di società partecipata risponde dei reati del pubblico ufficiale

Il project manager di una **società partecipata** risponde dei **reati** propri del **pubblico ufficiale** e/o dell'incaricato di pubblico servizio. A determinare la sussistenza del reato proprio non è tanto la qualifica formale ma piuttosto le **funzioni espletate** nel ruolo e, anche, quelle svolte all'interno della squadra incaricata di realizzare le opere previste dall'appalto.

La Quinta penale della cassazione -**sentenza 31676/17**, depositata ieri - entra nel delicato e talvolta grigio rapporto tra impresa pubblica e privata, decidendo sull'impugnazione dell'ordinanza cautelare relativa a un gruppo di indagati dell'inchiesta sui lavori ai terminal dell'aeroporto di Malpensa.

In particolare il ricorso analizzato dalla Quinta riguarda il project manager e assistente alla direzione lavori delle opere, a cui la Procura prima e il Gip di Milano poi hanno riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale per applicare le misure cautelari. Secondo i difensori dell'indagato - contrattualmente un semplice "quadro" di un'impresa partecipata da Fnsi - mancano i presupposti per riconoscere, in capo alla persona in questione, i poteri di manifestazione della volontà della Pa e anche quelli certificativi e autoritativi, avendo il tribunale inoltre ignorato l'effettivo ruolo di "tecnico di supporto", cioè con mansioni esclusivamente esecutive, ricoperto del project manager.

La Corte ha invece avallato l'operato del Gip, valutando anche il versante oggettivo (cioè societario) in cui sarebbero maturati i reati contestati (corruzione, oltre a varie ipotesi di illeciti legati dalla associazione per delinquere).

Innanzitutto la Quinta giustifica la natura di enti pubblici di **Ferrovie Nord e Nord Ing.** (un braccio operativo del gruppo) nella lettura del dlgs163/2006 (l'abrogato codice degli appalti, articolo 3, «qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale») ma più avanti contestualizza anche le specifiche mansioni svolte dall'indagato «in qualità di importante collaboratore della squadra di direzione lavori». Proprio in questo contesto, scrive la Corte, «il tribunale ha ravvisato lo svolgimento di una pubblica funzione», in quanto all'indagato erano di fatto riconosciuti poteri deliberativi e certificativi per conto dell'autorità pubblica. In questo specifico ambito, argomenta il relatore, è possibile quaiificare l'attività contestata come funzione pubblica , e non pubblico servizio.

L'aspetto fattuale nell'inquadramento giuridico dei comportamenti è più rilevante di quello puramente formale, continua la Quinta penale, perchè «pur rivestendo formalmente un ruolo subordinato rispetto a quello dell'ingegnere direttore dei lavori, l'indagato era in realtà il vero referente di (...) per la progettazione esecutiva , e in tale veste ne ha seguito ogni fase anche antecedente e successiva all'aggiudicazione del subappalto». da *Edilizia e Territorio*.



Proroga del Fondo Kyoto per le scuole

Un altro anno per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. Col **DM 169/2017** è stato prorogato fino al 30 giugno 2018 la scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Kyoto.

L'allungamento dei termini è dovuto ai nuovi spazi finanziari, concessi agli Enti locali dalla legge di Bilancio 2017, che possono stimolare la richiesta di finanziamenti agevolati, ma anche al fatto che alcuni Enti stanno ancora completando la redazione delle diagnosi energetiche degli edifici da riqualificare. Documenti senza i quali non si può presentare domanda di finanziamento.

Riqualificazione energetica e antisismica, domande fino al 30 giugno 2018

I finanziamenti agevolati sono destinati a progetti di riqualificazione energetica degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, dagli asili alle università.

Il Ministro Galletti ha ribadito che il Fondo consente di finanziare anche opere di adeguamento alla normativa **antisismica**, fino ad un massimo del 50% del valore del progetto.

“La riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico italiano – afferma il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti – rientra nelle politiche di efficienza che stiamo portando avanti, in linea con gli impegni presi nell’accordo di Parigi e ribaditi al G7 Ambiente di Bologna. Puntare sulle scuole – conclude Galletti - significa investire su strutture più accoglienti, funzionali e sicure, vuol dire scegliere un futuro più sostenibile per i nostri figli”.

Come funzionano i finanziamenti del Fondo Kyoto

Non cambiano le modalità di finanziamento e i requisiti per poter presentare domanda. Il **DM 40/2016** ha previsto che i prestiti agevolati devono essere utilizzati per interventi che consentano di raggiungere un **miglioramento di almeno due classi** del parametro di efficienza energetica dell’edificio in un arco temporale **massimo di 3 anni**.

Tra gli interventi agevolabili rientrano l’analisi, il monitoraggio e le **diagnosi energetiche**, cui possono essere assegnati al massimo 30mila euro da restituire in dieci anni. Sono ammessi anche la **sostituzione degli impianti**, con un milione di euro da restituire in vent’anni, e gli interventi di **riqualificazione** comprendenti sia l’involucro che gli impianti. A questi lavori potranno essere assegnati 2 milioni per edificio e il finanziamento avrà una durata di vent’anni.

Fondo Kyoto, chi può fare domanda

In base al **DM 66 del 14 aprile 2015** possono accedere ai prestiti agevolati:

- i soggetti pubblici proprietari degli immobili;
- i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili pubblici sopra descritti;
- i Fondi di investimento chiusi, costituiti ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. da *Edilportale*.